# Progetto di revisione dello Statuto del Comune di Busseto

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Definizione

**1.** Il Comune di Busseto è un ente locale autonomo che agisce ed opera nell'ambito dei principi e nel rispetto delle funzioni fissati dall'Unione Europea, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato, della Regione Emilia- Romagna e dal presente Statuto.

**2**. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

**3**. Il Comune di Busseto ha storicamente il titolo di "Città" per proclama dell'Imperatore Carlo V d'Asburgo (1533), titolo confermato dal decreto del Capo del Governo del 29 luglio 1933 con cui venne approvato anche lo stemma ed il gonfalone comunale

### Art. 2 Autonomia

**1.** Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**2.** Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

**3.** Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione. Persegue il raccordo fra i propri strumenti di programmazione quelli degli altri comuni, della Provincia di Parma, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea.

**4.** L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

**5.** Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

**6.** Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

### Art. 3
### Principi e Finalità

**1.** Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

**2.** Il Comune opera per la piena promozione della persona in quanto tale e nell'ambito relazionale; garantisce in ogni suo atto l'uguaglianza morale e giuridica di ogni cittadino, di ogni confessione religiosa e, in particolare, il rispetto della pari dignità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi nonché negli organi degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune in quanto partecipati o controllati dallo stesso.

**3.** Il Comune tutela la vita umana, della persona e della famiglia, valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi alla persona; garantisce altresì il diritto allo studio ed alla formazione culturale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

**4.** Il Comune promuove l'integrazione delle etnie presenti nel territorio comunale, riconoscendo in particolare l'impegno di quanti rispondono alle opportunità di lavoro che il territorio offre, pur nel pieno rispetto delle differenze culturali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.

**5.** Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei cittadini, attuando quanto possibile per renderlo effettivo; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e alle persone fragili o che necessitano di assistenza; collabora a tal fine, ricorrendo agli appositi strumenti di cooperazione previsti dalla legge, con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, sostenendo e incoraggiando anche le associazioni di volontariato.

**6.** Il Comune adotta le misure necessarie a tutelare, conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo, per contenere le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e dei terreni.

**7.** Il Comune tutela la propria storia e le proprie tradizioni, garantendone il godimento da parte della collettività.

**8.** Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale ed in particolare le attività che si richiamano alla tradizione musicale del melodramma italiano nel nome di Giuseppe Verdi e letteraria nel nome di Giovannino Guareschi. Tali attività hanno un posto di rilievo nella programmazione culturale e turistica del Comune.

**9.** Il Comune promuove la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, monumentale e culturale, tutelandone tutti i beni materiali e immateriali.

**10.** Il Comune incoraggia e facilita lo sport dilettantistico, le attività ricreative ed il turismo giovanile, promuove la creazione e la curatela di idonee strutture, servizi ed impianti, e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli enti, agli organismi ed alle associazioni.

**11.** L'utilizzo di strutture, servizi ed impianti al patrimonio dell'Ente è disciplinato da specifico regolamento, che contempla anche il concorso degli enti, organismi, associazioni e singoli cittadini alle spese di gestione, alla eventuale gratuità per particolari finalità.

**12.** Il Comune garantisce, nelle forme previste da regolamenti nazionali ed europei, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto della riservatezza, dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei gruppi.

**13.** Ogni cittadino del Comune di Busseto è depositario dei principi contenuti nel presente Statuto ed è titolare dei diritti e dei doveri che da esso discendono. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, si considerano cittadini tutti i residenti nel territorio comunale. Il Comune agisce perché siano resi effettivi i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 4

Sede

**1.** La residenza municipale e la sede legale dell'Ente sono site in Piazza Giuseppe Verdi al civico 10, all'interno della Rocca Municipale.

**2.** Presso la residenza municipale, ed eccezionalmente presso altri immobili comunali, si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali.

Art. 5

Territorio

**1.** Il Comune di Busseto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori di Busseto capoluogo e delle frazioni di Frescarolo, Madonna Prati, Roncole Verdi, Samboseto, San Rocco, Sant'Andrea, Semoriva e Spigarolo.

**2.** La modifica della denominazione delle frazioni e del Capoluogo può essere disposta dal Consiglio Comunale, a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, previa consultazione popolare con i cittadini dei luoghi interessati alla modifica.

Art. 6

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

**1.** Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata dal governo centrale. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore o da un consigliere delegato e scortata dalla Polizia Locale del Comune. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, che, con le rispettive descrizioni, costituiscono parte integrante del presente Statuto.

**2.** La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

**3.** L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore, nel rispetto della legge, è disposto dal Sindaco.

**4.** L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato, attraverso richiesta formale di concessione del patrocinio dell'Ente, dal Sindaco se a scopo non oneroso e dalla Giunta Comunale quando oneroso.

**5.** Il Sindaco, conformemente alle leggi per tempo vigenti, dispone in merito all'esibizione del gonfalone del Comune nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, e può disporne l'esibizione ogni qual volta ritenga necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a particolari iniziative.

## TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 7

Definizione

**1.** Sono organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, e la Giunta Comunale.

Art. 8

Il Consiglio Comunale

**1.** Il Consiglio Comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e dai Consiglieri comunali. Esso costituisce l'organo di indirizzo e di controllo del Comune eletto direttamente e democraticamente dai cittadini.

**2.** Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo mediante l'adozione di atti fondamentali previsti dalla legge. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri assegnati sono regolati dalla legge.

**3.** Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori. Le funzioni vicarie della presidenza del Consiglio Comunale sono esercitate dal Vicesindaco e in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

**4.** Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

**5.** Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 9

Insediamento e competenze

**1.** Il Consiglio Comunale si insedia nella prima seduta.

**2.** La prima seduta del Consiglio Comunale viene convocata dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. I termini sono perentori.

**3.** Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, e giudica sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

**4.** Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta dallo stesso precedentemente nominata con proprio decreto, tra cui il Vicesindaco.

**5.** Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

**6.** Quando il Consiglio è chiamato, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, azienda od istituzione, se non regolamentato specificatamente in modo diverso, almeno un rappresentante è riservato all'opposizione, intesa unitariamente, anche nel caso sia presente più di un gruppo consiliare d'opposizione.

**7.** Per la nomina dei rappresentanti consiliari si procede con votazioni a scrutinio segreto indicanti i nominativi sulla base di candidature proposte dai gruppi consiliari. In caso di seduta consiliare in modalità telematica apposito regolamento atto a garantire la segretezza del voto.

**8.** Il Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, definisce altresì gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, i quali sono successivamente nominati, designati e revocati dal Sindaco con proprio atto.

**9.** Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche dell'attività amministrativa mediante l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e pluriennale, i quali nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con tali linee. Gli eventuali scostamenti andranno adeguatamente motivati.

**10.** Il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno verifica lo stato di attuazione del programma ed entro il 30 di settembre, salve proroghe di legge, procede all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio

**1.** Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

**2.** Il Consiglio Comunale, a cura del Sindaco in qualità di presidente, è convocato in adunanza ordinaria o straordinaria o urgente. Si determina urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono assolutamente necessario lo svolgimento della seduta.

**3.** La convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno è disposta dal Sindaco in qualità di presidente; essa potrà prevedere una seconda convocazione indicante la data nel caso in cui la prima andasse deserta.

**4.** Il Sindaco presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da questi richieste.

**5.** Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato all'atto di insediamento o successivamente nei seguenti termini:

a) convocazione ordinaria, nel termine di cinque giorni liberi, ovvero non computando quello di convocazione e quello della seduta;

b) convocazione straordinaria, nel termine di tre giorni liberi, ovvero non computando quello di convocazione e quello della seduta;

c) convocazione urgente, nel termine di ventiquattr'ore ore prima della seduta.

**6.** Gli avvisi di convocazione possono ritenersi debitamente recapitati anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, via fax o via e-mail o via PEC con ricevute di lettura o consegna, oppure tramite consegna diretta con firma di ritiro presso la segreteria del Comune, se concordato con gli interessati.

**7.** Degli argomenti posti in discussione viene assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all' ordine del giorno dovrà essere depositata in segreteria e messa a disposizione dei Consiglieri comunali: per la convocazione ordinaria almeno tre giorni prima della seduta; per la convocazione straordinaria il giorno seguente a quello della convocazione; per l'urgente il giorno stesso della convocazione.

**8.** Le sedute del Consiglio sono dichiarate valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. Nel caso in cui la metà dei Consiglieri assegnati corrisponda ad un numero con decimali, si deve optare per l'arrotondamento per eccesso alla cifra superiore. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della stessa, la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

Il Consiglio, nella seduta di seconda convocazione, non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Tutte le sedute consiliari sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento oppure quando il Consiglio si riunisca per trattare questioni che riguardino persone o situazioni che necessitino di tutela assoluta della riservatezza o coperte da segreto; tali condizioni devono essere dichiarate e attestate come tali dal Segretario e dal Sindaco congiuntamente.

**9.** Le proposte di deliberazioni presentate nella seduta si intendono approvate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti. Per votanti si intendono i Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, che sono effettivamente presenti in sala consiliare - e/o in collegamento remoto in caso di seduta in videoconferenza - al momento della votazione di quella determinata proposta, anche se astenuti; per

l'approvazione di argomenti di particolare rilevanza quali il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco. Nel caso in cui la metà dei Consiglieri assegnati corrisponda ad un numero con decimali, si deve optare per l'arrotondamento per eccesso alla cifra superiore. Tale maggioranza assoluta deve essere presente in sala consiliare - e/o in collegamento remoto in caso di seduta in videoconferenza - al momento della votazione di quella determinata proposta; sono richiesti quorum qualificati dalla legge per atti specifici. Qualora il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta dei votanti corrisponde a quel numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti.

**10.** Alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni è assegnato un tempo massimo di discussione non superiore a venti minuti per ogni interrogazione, interpellanza e mozione. Il Sindaco potrà fissare, ad inizio seduta, un tempo maggiore per ognuna.

**11.** Le votazioni in aula sono effettuate di norma in forma palese per alzata di mano; nei casi previsti dalla legge o dall'apposito regolamento, o per specifiche situazioni attestate da Sindaco e Segretario congiuntamente, potranno essere previsti i casi in cui la votazione debba effettuarsi in forma segreta o in altro modo.

**12.** Fermo l'obbligo di verbalizzazione a cura del Segretario comunale, ogni seduta del Consiglio Comunale viene registrata su supporto informatico da conservare in allegato agli originali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nel corso dell'anno. La copia di tale registrazione verrà recapitata, su richiesta, a cura dell'ufficio segreteria ai Consiglieri comunali entro quindici giorni dalla data della seduta consigliare di riferimento.

Art. 11

I Consiglieri Comunali – Diritti – Doveri - Dimissioni

**1.** I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

**2.** Il gettone di presenza, il rimborso di eventuali spese e la tutela giudiziale in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge e armonizzate in apposito regolamento.

**3.** La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

**4.** I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

**5.** I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

**6.** Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta relativamente a materie di interesse comunale, per i quali il Consigliere incaricato, senza portafoglio, dovrà relazionare al Sindaco e all'Assessore di riferimento.

**7.** Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 12

Dimissioni e Decadenza

**1.** La carica di Consigliere Comunale viene meno per dimissioni o decadenza.

**2.** Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Sindaco e al Consiglio Comunale e devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente; esse sono irrevocabili ai sensi di legge e non vi è necessità di presa d'atto da parte del Consiglio medesimo. Esse hanno efficacia immediata dalla data di presentazione al protocollo del Comune. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate da notaio ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato da notaio in data non anteriore a cinque giorni.

**3.** Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

**4.** Per garantire un corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale il Consigliere deve presenziare ogni seduta.

**5.** In caso di impedimento il Consigliere è tenuto a giustificare, possibilmente per iscritto, l'assenza dalla seduta comunicandola al Sindaco prima dello svolgimento della seduta.

**6.** La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

**7.** Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio per l'approvazione che la vota, in modo palese, e la approva o respinge a maggioranza dei presenti. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni. A seguito della avvenuta decadenza si procede alla surroga.

Art. 13

Gruppi Consiliari

**1.** In seno al Consiglio Comunale possono costituirsi Gruppi Consiliari composti da uno o più Consiglieri.

**2.** Degli stessi, con l'indicazione del relativo Capo Gruppo, va data formale comunicazione al protocollo dell'Ente.

**3.** In mancanza di tale comunicazione si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, e capogruppo di ciascuna lista risulterà:

- per il gruppo di maggioranza, il candidato consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti;
- per i gruppi di minoranza, i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

**4.** È istituita la conferenza dei Capigruppo. La stessa è convocata dal Sindaco per esaminare e discutere preliminarmente questioni di particolare rilevanza di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari

**1.** Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni temporanee o permanenti, composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale, con funzioni consultive o di studio, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni lista.

**2.** La composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

**3.** I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

**1.** Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

**2.** Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

**3.** La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

**4.** La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

**5.** La commissione speciale, insediata dal Sindaco presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

**6.** Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

**7.** Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare

Art. 16

Il Sindaco

**1.** Il Sindaco è un organo individuale eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è componente del Consiglio Comunale.

**2.** Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione e, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dopo la proclamazione e nelle more del giuramento il Sindaco esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.

**3.** Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, rappresentante legale dell'Ente, nonché Ufficiale di Governo, organo periferico dello Stato centrale.

Art. 17

Linee programmatiche

**1.** Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche di Governo entro trenta giorni dalla seduta di insediamento.

**2.** Le linee programmatiche contengono le azioni e i progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato.

**3.** Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, il documento unico di programmazione (DUP) e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente e, in ogni caso, non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

**1.** In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con conseguente nomina, da parte del Prefetto, di un Commissario, ai sensi di legge. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio. La presentazione si intende effettuata una volta che le dimissioni siano giunte ed assunte al protocollo dell'Ente. Il Segretario comunale provvede a darne notizia per iscritto a tutti i Consiglieri Comunali e al Prefetto.

Art. 19

Competenze del Sindaco

**1**. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale, istituzionale e legale dell'Ente, anche in giudizio;
b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
c) nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta; coordina l'attività dei singoli Assessori, assicurando l'unità di indirizzo della Giunta Comunale;
d) formula proposte ed emana direttive;
e) dispone gli orari di servizio generali e di apertura al pubblico degli uffici comunali;

f) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali, di coordinamento e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) ha facoltà di delega;
h) assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) convoca i comizi per i referendum;
j) coordina gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici localizzati nel territorio comunale, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;
k) sulla base degli indirizzi del Consiglio, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
l) nomina e revoca, disponendone anche le modalità di sostituzione tra loro, i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo, ed eventualmente il/i vicesegretario/i;
n) nomina il nucleo di valutazione o l'OIV in caso sia previsto dal piano della performance;
o) può costituire, previa deliberazione della Giunta, appositi uffici di staff per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, posto alle sue dirette dipendenze, nominandone direttamente i responsabili;
p) emana ordinanze contingibili e urgenti in qualità di Ufficiale di Governo; adotta altresì ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, al fine di prevenire situazioni di grave pericolosità per la collettività, anche mediante provvedimenti a contenuto non predefinito dalle norme o con procedura derogatoria a quella di legge.
q) in qualità di autorità di Polizia Locale emana ordinanze-ingiunzioni per la irrogazione di sanzioni derivanti da illeciti depenalizzati;
r) dispone di premi di rappresentanza in casi di cerimonie o incontri ufficiali con autorità;
s) propone, per la conseguente deliberazione della Giunta, sulla costituzione in giudizio dell'ente e ne assume la rappresentanza, salvo delega espressa al responsabile del servizio che in tal caso può sottoscrivere la procura alle liti;
t) affida con decreto incarichi a tempo determinato per funzioni apicali o di alta specializzazione anche extra dotazione organica, secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi generali della legge.
u) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno determinandone il giorno e l'ora e, se necessario, la sede e le modalità ovvero in presenza, da remoto o mista.
v) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 267/00 e s.m., dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 20

Il Vicesindaco

**1.** Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle derivanti dall'attribuzione nei servizi di competenza statale.

**2.** In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

**3.** Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco o alla nomina del commissario straordinario.

Art. 21

Delegati del Sindaco

**1.** Il Sindaco ha facoltà di assegnare con proprio provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

**2.** Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

**3.** Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

**4.** Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, con proprio decreto, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 22

La Giunta Comunale

**1.** La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a quattro, tra cui un Vicesindaco. Il Sindaco, nella nomina degli Assessori, promuove assicura la presenza di ambo i sessi.

**2.** I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al quarto grado, del Sindaco.

**3.** La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

**4.** Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

**5.** Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati tra i cittadini, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, professionali o specialistiche. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

**6.** I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale durante l'intero mandato elettorale in cui sono stati nominati.

Art. 23

Competenze della Giunta

**1.** La Giunta Comunale, organo di impulso ed esecutivo, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

**2.** La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

**3.** La Giunta in qualità di organo di governo adotta tutti gli atti di indirizzo che definiscono la strategia dell'azione amministrativa, in particolare:

a) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali contenuti nello Statuto o appositamente dettati dal Consiglio Comunale;
b) approva la macrostruttura e la dotazione organica dell'Ente, le sue modifiche e il fabbisogno del personale;
c) approva l'accettazione di lasciti e di donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio;
d) approva il piano delle risorse e degli obiettivi da assegnare agli uffici per ogni servizio;
e) disciplina le competenze e le funzioni del nucleo di valutazione, quando istituito alternativamente all'organismo indipendente di valutazione;
f) approva i progetti di lavori pubblici e piani di intervento con le relative perizie per le manutenzioni;
g) effettua prelievi dal fondo di riserva, da comunicare al Consiglio Comunale;
h) adotta provvedimenti di variazioni urgenti al bilancio da ratificarsi in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro adozione;

i) approva accordi o convenzioni con soggetti che diano supporto ad attività da svolgersi nell'esercizio finanziario o per progetti sperimentali;
j) approva schemi di contratto standard in qualità di indirizzi gestionali;
k) esprime pareri sulle istruttorie relative all'erogazione di contributi o benefici economici;
l) nomina la delegazione trattante di parte datoriale;
m) approva gli accordi di contrattazione collettiva integrativa;
n) riconosce il patrocinio oneroso a manifestazioni ed eventi;
o) determina le tariffe dei servizi al pubblico sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
p) esprime il nulla osta per trasferimenti del personale ad altri enti mediante l'istituto della mobilità.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

**1.** L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

**2.** La Giunta è convocata dal Sindaco, informalmente, che ne fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. nel rispetto delle norme regolamentari. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra questi deve necessariamente essere presente il Sindaco o il Vicesindaco; le singole deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, presenti in seduta durante la votazione di quella determinata proposta.

**3.** Il Sindaco, o il Vicesindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

**4.** Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa normativa. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono svolte in forma palese.

**5.** Alle sedute della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i responsabili di settore, i Capigruppo Consiliari, il nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione nonché altri soggetti che il Sindaco ritenga opportuno invitare in relazione all'argomento da trattare; di queste eventuali presenze deve essere riportato nel verbale delle deliberazioni sintetica motivazione.

Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, su richiesta del Sindaco, i Consiglieri destinatari di incarichi da parte del Sindaco stesso.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

**1.** Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Sindaco né del Consiglio. Esse hanno efficacia immediata con la presentazione e relativa assunzione al protocollo dell'Ente.

**2.** Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

**3.** Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio.

**4.** La remissione parziale della delega non produce gli effetti della dimissione dalla carica. In caso di remissione parziale della delega per qualsiasi causa, il Sindaco ne assume le funzioni ad interim e può attribuire le funzioni in via provvisoria o definitiva ad altro/i Assessore/i.

**5**. In caso di dimissioni contestuali di tutti i componenti, la Giunta dimissionaria resta in carica fino all'insediamento della nuova.

**6.** L'integrazione della composizione della Giunta deve avvenire entro venti giorni, quando le dimissioni raggiungano il numero di tre Assessori.

**7.** Le dimissioni da Assessore non coincidono automaticamente con le dimissioni da Consigliere. Per la cessazione volontaria anche del ruolo consiliare, l'Assessore Consigliere dovrà presentare ulteriori dimissioni come regolamentato all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 26

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

**1.** La Giunta Comunale risponde del proprio operato davanti al Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa con voto palese e per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, deve optarsi per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.

**2.** Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

**3.** La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, nonché depositata presso il protocollo negli orari di apertura dell'Ente che provvederà, attraverso la segreteria, a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari ai domicili comunicati, entro le ventiquattrore successive. Nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, deve optarsi per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.

**4.** La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge.

**5.** Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia,

**6.** Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 27

Divieto Generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

**1.** Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi professionali o gestionali e assumere consulenze presso enti, istituzioni, associazioni o società che abbiano rapporti di rilevanza economica con il Comune o che siano sottoposti al controllo e alla vigilanza da parte dell'Ente perché non si configuri un conflitto di interessi.

**2.** Gli amministratori devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione, di norma, non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

## TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

**1.** Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tale fine con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle già menzionate attività.

**2.** Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi amministrativi il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, anche dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e delle organizzazioni sociali interessate.

**3.** Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

**4.** L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli individui, i gruppi ed organismi.

**5.** Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

**6.** La partecipazione popolare si esprime mediante consultazioni, petizioni, proposte, referendum, istanze, accesso agli atti e intervento nel procedimento, forme di associazionismo e volontariato e mediante la possibilità di usufruire di ogni ufficio del Comune, quale canale, semplice ed informale, di comunicazione attiva con l'Amministrazione attraverso il responsabile di struttura preposto all'ufficio stesso.

**7.** Il Comune, inoltre, promuove organismi di partecipazione popolare alla attività dell'amministrazione anche su base di frazione, consulte tematiche, in particolare rivolte all'ambiente, ai giovani e al volontariato e si impegna ad organizzare incontri, anche a livello di frazione, in occasione di problematiche di rilevante impatto sul territorio comunale.

**8.** Il Consiglio Comunale definisce con proprio regolamento le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 29

Riunioni e assemblee

**1.** Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

**2.** L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi idonei secondo le opportune modalità.

**3.** Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

**4**. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, nei quartieri e nelle frazioni, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati, commissioni e consulte;
b) per dibattere problemi.

Art. 30

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

**1.** Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

**2.** Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 31

Forme associative e di cooperazione

**1.** Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare riguardo a quelle basate sul volontariato, sulla promozione del territorio e sulla valorizzazione della cultura locale e identitaria.

Art. 32

Volontariato

**1.** Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce fragili ed in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 33

Consultazioni

**1.** Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, mediante questionari o nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

**2.** Le consultazioni, nelle forme previste da apposito regolamento, possono tenersi nel corso del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

**3.** I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

**4.** I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

**5.** Le forme di tali consultazioni, stabilite in apposito regolamento di cui al punto 2, possono prevedere anche strumenti di c.d. "democrazia elettronica".

Art. 34

Istanze

**1.** Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

**2.** La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 35

Petizioni

**1.** Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, qualora raccolga un numero minimo pari al dieci percento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

**2.** La raccolta di adesioni deve essere effettuata in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione e riportare le generalità e l'indirizzo dei sottoscrittori, con firme autenticate nei modi di legge.

**3.** La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro i successivi trenta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente viene comunicato per iscritto al primo sottoscrittore e, unitamente al testo della petizione, pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi.

Art. 36

Proposte

**1.** Qualora un numero di residenti del Comune, in numero minimo pari al 5 % (cinque percento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte, anche usufruendo della collaborazione degli uffici comunali, siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento

**2.** L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

**3.** Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37

Referendum

**1.** Al fine di migliorare il rapporto tra cittadini ed Amministrazione Comunale, su richiesta di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 10% (dieci percento) del totale, possono essere indetti referendum riguardanti materie di esclusiva competenza locale, secondo le forme e le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento, di cui al successivo comma 6.

**2.** Per particolari casi, in cui i quesiti riguardino specificamente gli argomenti di interesse della comunità giovanile, la facoltà di proposta e di voto può essere estesa anche a soggetti non maggiorenni, di età comunque non inferiore ai quattordici anni, purché iscritti all'anagrafe comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, di cui al successivo comma 6.

**3.** Sono ammessi referendum consultivi e propositivi, in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo o con la possibilità di approvare proposte di atti, formulate da soggetti legittimati o dalla stessa amministrazione.

**4**. Non sono ammessi referendum aventi ad oggetto:

a) Statuto e regolamento del consiglio comunale;
b) tributi locali, tariffe e regolamenti in tali materie;
c) materie amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
d) espropriazione per pubblica utilità;
e) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
f) ordinamento del personale;
g) atti di pianificazione territoriale e strumenti urbanistici in genere;
h) materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

**5.** Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

**6.** Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

**7.** La proposta soggetta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**8.** Il Consiglio Comunale deve assumere le proprie decisioni in ordine al risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

**9.** Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati e, nel caso in cui, nella consultazione referendaria, la proposta sia stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa

Art. 38

Difensore civico regionale

**1.** Il Comune di Busseto promuove il difensore civico regionale previsto dall'art. 70 dello Statuto regionale dell'Emilia-Romagna e disciplinato dalla legge regionale n. 25 del 2003, anche tramite la stipula di convenzioni attuative.

**2.** Il difensore civico è un organo autonomo e indipendente, che interviene a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica e di tutti quei soggetti, anche privati, che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse o comunque incaricati di pubblici servizi.

**3**. Il difensore interviene, sia su richiesta di parte che d'ufficio, per tutelare i cittadini in tutti i casi di cattiva amministrazione: ad esempio per carenze, disfunzioni, abusi o ritardi.

Art. 39

Le Consulte

**1.** Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, possono essere istituite, con funzioni conoscitive, consultive e propositive, le Consulte, aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni.

**2.** Le modalità di nomina dei componenti e le modalità di funzionamento delle Consulte di cui al comma precedente sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 40

Albo Pretorio on line

**1**. È presente sul sito istituzionale del Comune di Busseto l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

**2.** le pubblicazioni sono fatte in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

**3.** Tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono pubblicate all'Albo on line, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di adozione.

**4.** Le determinazioni assunte dai responsabili di servizio e dal Segretario stesso, o dal Vicesegretario, vengono pubblicate all'Albo on line in elenco mensile quale allegato ad apposita determina del Segretario comunale di presa d'atto.

Art. 41

Svolgimento dell'attività amministrativa

**1.** Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure, anche adottando appositi regolamenti indicanti i singoli procedimenti da seguire per ogni servizio, da rendere noti al pubblico tramite pubblicazione on line sul sito dell'Ente.

**2.** Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a procedere e provvedere in base alle istanze degli interessati nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa.

**3.** Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri enti territorialmente collegati.

Art. 42

Diritto di accesso

**1.** Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti pubblici che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento apposito. Per il rilascio è previsto il pagamento di un corrispettivo che copra il costo della riproduzione.

**2.** Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento comunale per l'accesso.

**3.** Il regolamento dell'accesso, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 43

Diritto di informazione

**1.** Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

**2.** L'Ente può di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima di conoscenza degli atti; in particolare l'Amministrazione Comunale cura la pubblicazione sul proprio sito dei regolamenti, dei bandi e di tutti quegli atti che possano interessare la generalità dei cittadini o loro particolari categorie.

**3**. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

**4.** Il Segretario comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

## TITOLO IV FUNZIONE NORMATIVA E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 44

Provvedimenti amministrativi

**1.** L'attività amministrativa si traduce in diverse forme di atti. Gli atti adottati da organi collegiali assumono la forma di deliberazioni, gli atti adottati da organi monocratici assumono la forma di decreti, ordinanze, determinazioni.

**2**. I provvedimenti amministrativi possono rivolgersi alla pluralità e generalità dei soggetti, o a singoli casi, fattispecie, categorie e persone.

**3.** Le modalità di adozione e i requisiti degli atti amministrativi, nonché i procedimenti amministrativi volti alla produzione degli stessi, sono previsti dalla legge.

Art. 45

Ordinanze

**1.** Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in materia di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la tutela della pubblica proprietà nonché nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, anche mediante provvedimenti a contenuto non predefinito dalle norme o con procedura derogatoria a quella disciplinata dalla legge.

**2.** Il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza adotta ordinanze contingibili e urgenti, in casi di emergenze connesse a traffico, inquinamento atmosferico ed acustico ed in casi di necessità dell'utenza per circostanze straordinarie.

**3.** Le ordinanze, di cui ai precedenti commi, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

**4.** In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

**5.** Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata, nelle forme previste al precedente comma quinto

Art. 46

Regolamenti

**1.** Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

**2.** Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

**3.** L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

**4.** I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel presente Statuto. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati

**5.** I regolamenti, contestualmente alla loro pubblicazione all'albo pretorio on line, sono depositati nella segreteria generale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi.

**6.** I regolamenti entrano in vigore in base a quanto deliberato nell'atto della loro approvazione.

**7.** In caso di urgenza essi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, ai sensi di legge.

Art. 47

Potestà sanzionatoria del Comune per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze.

**1.** Il Comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze.

**2.** Per le violazioni a disposizioni di leggi o regolamenti comunali o di ordinanze rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981 e s.m.i.

**3.** A fronte della violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dalla legge n. 689/1981 e s.m.i.

**4.** In caso di contestazione e presentazione di memorie difensive, a seguito di apposita istruttoria e valutazione da parte del servizio di riferimento, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione fissata definita nel suo ammontare, è disposta dal Sindaco. Il Sindaco ha facoltà di archiviare tale ordinanza-ingiunzione con provvedimento motivato.

Art. 48

Demanio e patrimonio

**1.** Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati nel regolamento di contabilità o da apposito regolamento. Lo stesso regolamento potrà disciplinare altresì le alienazioni patrimoniali

Art. 49

Ordinamento finanziario e contabile

**1.** L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

**2.** Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge, nonché potrà prevedere apposite forme di controllo di gestione

**3.** Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che realizza nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In quest'ambito, l'autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

**4.** Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, obiettivi e servizi, accompagnati da relative schede illustrative affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione amministrativa.

**5.** L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

**6.** La legge disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori dei Conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 50

Revisione economico-finanziaria

**1.** La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

**2.** Il regolamento di contabilità può disciplinare apposita dotazione di mezzi per l'organo di revisione al fine dello svolgimento dei compiti sanciti dalla legge.

**3.** Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti in conformità a quanto disposto dalla legge.

**4.** Il Revisore dei Conti, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

**5.** Il Revisore dei Conti può essere chiamato dal Sindaco a partecipare alle sedute consiliari.

**6.** Il Sindaco può assegnare al revisore dei conti ulteriori funzioni ampliandone la sfera operativa.

Art. 51

Principi e criteri

**1.** Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, si doterà di strumenti atti a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale, anche apicale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

## TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 52

Controlli

**1.** Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Comune può dotarsi di autonomo regolamento che individui i metodi, gli indicatori ed i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 53

Servizi pubblici

**1.** Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile secondo i modi e le forme previste dalla legge.

Art. 54

Convenzioni

**1.** Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipula di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

**2.** Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55

Accordi di programma

**1.** Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

**2.** Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 56

Organizzazione sovracomunale

**1.** Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 57

Principio di Cooperazione

**1.** L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58

Consorzi

**1.** Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni ed altri enti locali e/o pubblici per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, al fine di ottenere economie di scala, e per l'esercizio di funzioni, qualora non sia conveniente e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative previste per i servizi stessi.

**2.** È fatto obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

**3**. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

**4.** Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile

Art. 59

Unione dei Comuni

**1.** Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza.

**2.** In attuazione dei principi enunciati nel presente Statuto e dei principi contenuti nell'ordinamento degli enti locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

**3.** Le decisioni circa la realizzazione della Unione fra Comuni dovranno essere assunte dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60

Aziende Speciali

**1.** I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante aziende speciali, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dal proprio Statuto.

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

**2.** L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e dagli appositi regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale.

**3.** La delibera consiliare di istituzione di una azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.

**4.** Organi dell'Azienda Speciale sono:

a) il consiglio di amministrazione, composto da 5 componenti, incluso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, e fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, ed una specifica e qualificata esperienza tecnica ed amministrativa che deve essere indicata nell'atto di nomina;
b) il Presidente, eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno;
c) il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione secondo le regole stabilite nel proprio Statuto.

**5.** Il Consiglio Comunale conferisce all'azienda speciale il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.

**6.** Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

**7.** I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

Istituzioni

**1.** Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

**2.** Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

**3.** Il consiglio di amministrazione, composto da cinque componenti compreso il presidente, viene eletto su proposta del Sindaco dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti assegnati e dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

**4.** I componenti il consiglio di amministrazione devono essere estranei al Consiglio Comunale ed essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Il Presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione nel proprio seno, entro 45 giorni dalla esecutività della delibera consiliare di nomina.

Il direttore viene nominato e revocato dalla Giunta Comunale.

**5.** Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il rendiconto delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

**6.** Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzativi e funzionari previste nel regolamento, di cui ciascuna Istituzione deve essere dotata. Tale regolamento deve essere approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

**7.** Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

**8.** Le Istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali. In tal caso la Convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente Statuto.

Art. 62

Società per azioni o a responsabilità limitata

**1.** Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

**2.** Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

**3.** L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

**4.** Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

**5.** I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

**6.** Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

**7.** Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima

Art. 63

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

**1.** Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi di Legge

Art. 64

Ordinamento degli uffici e dei servizi

**1.** La Giunta Comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

**2.** Il Comune provvede alla determinazione del proprio fabbisogno, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 65

Organizzazione del personale

**1.** Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

**2.** Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi formulati e finanziati dal Comune.

Art. 66

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

**1.** Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni gestionali spettanti ai Responsabili dei servizi se nominati dal Sindaco e a questi viene conferita la titolarità di posizione di elevata qualificazione.

**2.** Temporanee e straordinarie funzioni gestionali possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale in via eccezionale.

**3.** Gli organi di governo politico definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.

**4.** L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per programmi;
b) analisi e individuazione delle attività da svolgersi, degli obiettivi da realizzare e verifica del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto della struttura con i risultati raggiunti;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale nella direzione di piani di lavoro trasversali.

**5.** Il Regolamento di Organizzazione disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'assetto organizzativo del Comune di Busseto, l'esercizio delle funzioni dei titolari di elevata qualificazione, nonché l'esercizio delle funzioni di figure di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con la relativa responsabilità, in conformità delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune. Disciplina inoltre i metodi, i criteri e gli strumenti di gestione del personale, e di valutazione delle prestazioni lavorative.

Art. 67
Struttura

**1.** L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in aree, settori o servizi e uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

## TITOLO VII ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 68
Organi della struttura organizzativa

**1.** Sono organi della struttura organizzativa:
- Il Segretario comunale;
- Il/i vicesegretario/i se nominato/i;
- I responsabili dei settori o servizi;

Art. 69
Stato giuridico e trattamento economico del personale

**1.** Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 70
Incarichi esterni

**1.** La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

**2.** Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, all'interno e al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o dell'area dei funzionari, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui alla legge.

**3.** Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente gravi o reiterate.

Art. 71

Segretario Comunale

**1.** Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente con le modalità stabilite dalla legge, non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dal suo insediamento, decorsi i quali il Segretario già in servizio presso l'Ente si intende confermato.

**2**. Sovrintende alle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

**3.** Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza legale e giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, nonché le altre funzioni attribuite dal Sindaco.

Art. 72

Vicesegretario Comunale

**1.** Il Sindaco può nominare uno o più vicesegretario/i, titolare e supplente, per sostituire il Segretario comunale. Tale incarico è previsto dall'art.97, comma 5, del D.Lgs 267/2000 ed è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Art. 73

Responsabili di Servizio

**1.** I Responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco, cui è attribuita la posizione di elevata qualificazione, ai sensi del CC.N.L., nell'ambito della complessiva attività del Comune, sono responsabili della conformità degli atti alla legge, della qualità dei servizi erogati e della economicità della loro gestione.

**2.** Nell'esercizio di tale responsabilità essi hanno autonomia nella gestione delle risorse umane che assegnano alle unità operative in relazione alla priorità dei compiti, delle funzioni e del programma che nel corso dell'esercizio devono perseguire.

**3.** Hanno autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e strutturali loro attribuite nell'ambito del piano esecutivo di gestione assegnato.

**4.** Spetta agli stessi l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi politici istituzionali.

Art. 74

Competenze

**1.** Ai responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizione di elevata qualificazione, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**2.** Gli stessi nell'esercizio dell'attività gestionale amministrativa sono tenuti al rispetto dei criteri e delle norme dettati dai regolamenti e dalle leggi, nonché devono uniformarsi agli indirizzi e ai controlli degli organi elettivi.

**3.** Sono tenuti all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

**4.** Sono titolari delle seguenti competenze:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese i titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle che la legge o lo Statuto assegna al Sindaco
k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

**4.1** I responsabili sopracitati rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 75

Avocazione

**1.** Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza ad altro dipendente.

Art. 76

Ufficio di staff

**1.** La Giunta Comunale, disponendo la dotazione organica dell'Ente, può prevedere la costituzione di un ufficio/area posto/a alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

**2.** I collaboratori inseriti in detto/a ufficio/area, se dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati contestualmente in questa in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

**TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 77

Nuovo Statuto

**1.** Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto deve essere deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

Nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei Consiglieri assegnati dia un resto in decimali, deve optarsi per l'arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**2.** Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 78

Modifiche allo Statuto vigente

**1.** Le deliberazioni di revisione con modifiche dello Statuto vigente sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

**2**. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 79

Entrata in vigore

**1.** Il nuovo Statuto o lo Statuto modificato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

**2.** Il nuovo Statuto o lo Statuto modificato entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo on line del Comune.